

- principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume;
- d) Verifica del rispetto del principio della parità di trattamento da parte di soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori;
  - e) Svolgimento di consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni;
  - f) Pubblicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, di relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Principalmente, la traccia seguita dal legislatore regionale ci porta lungo un percorso di prevenzione e contrasto dei casi di discriminazione mediante monitoraggio e verifica in fase di attuazione delle politiche adottate nei settori individuati dall'articolo 3 della l.r. 5/2016, nonché di garanzia del principio di pari opportunità negli atti che la Regione assume.

Al riguardo, si osserva che l'obiettivo dell'integrazione del principio delle pari opportunità e non discriminazione può, in ogni caso, essere realizzato se sorretto da un parallelo processo di valutazione attivo in tutte le fasi della programmazione e, specialmente, prima dell'adozione di qualsiasi atto normativo e/o amministrativo: ovvero attraverso una ponderazione preventiva dell'azione amministrativa.

In questo modo potrà rendersi concreta la funzione redistributiva del diritto antidiscriminatorio, cui si è fatto cenno, che affianca alla tutela individuale della persona contro gli atti di discriminazione un'azione di miglioramento e di riduzione delle disuguaglianze tra i diversi gruppi sociali.

#### **9.2.6 Le azioni positive e il Piano triennale contro le discriminazioni.**

Ai sensi dell'art. 11 la Regione, nell'ambito dei settori di intervento individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, **opportune azioni positive**, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche

integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione, nei seguenti settori:

- 1) promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale;
- 2) in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- 3) in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese;
- 4) promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili;
- 5) Opera, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- 6) promuove le opportune azioni positive per favorire l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.

La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

### **9.2.7 Il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni.**

La Regione ha istituito un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che opera mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme

L'accesso al Fondo è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:

- a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;
- b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.

La Giunta regionale con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 62-4427 ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo, stabilendo che la Direzione Regionale Coesione Sociale, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, gestisca con modalità diretta le attività istruttorie dei procedimenti.

## **9.3 I soggetti dell'azione antidiscriminatoria.**

### **9.3.1 Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale.**

La Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte ha il compito di svolgere prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.

Inoltre, la Rete regionale contro le discriminazioni ha il compito di stabilire forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta con riferimento alla loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro.

Secondo il regolamento di attuazione la Rete é costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, dai Nodi territoriali e dai Punti informativi.

### **9.3.2 Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.**

È stato istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale, di supervisione dell'attuazione del Piano e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale. Il Centro regionale coordina inoltre il gruppo interdirezionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Secondo il regolamento di attuazione l'attività del Centro si declina in:

- 1) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale delle attività dei Nodi e dei Punti informativi;
- 2) supervisione dell'attuazione del Piano;
- 3) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;
- 4) coordinamento del gruppo interdirezionale;

gestione dei rapporti con UNAR, enti istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

### **9.3.3 Gruppo di lavoro interdirezionale.**

E' stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche dei settori e delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i principi di non discriminazione e pari opportunità.

Il gruppo è composto da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione; dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale; dal Difensore civico della Regione; dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

#### **9.4 Gli organismi di parità e di antidiscriminazione.**

Il raccordo della Regione con gli organismi di parità e di antidiscriminazione costituisce un principio nell'attuazione del divieto di discriminazione e delle pari opportunità.

L'art. 13 comma 3 lett. c e lett. e) prevede la conclusione di accordi per definirne le modalità di tale raccordo, nel rispetto delle competenze dei rispettivi organismi, e più in generale forme di collaborazione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla legge 5/2016 e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale.

Il Regolamento di attuazione ha declinato tale facoltà così prevedendo: "La Regione anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere organismi e istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo, per l'applicazione della l.r. 5/2016 ed **in particolare per il sostegno e l'indirizzo della Rete regionale antidiscriminazioni**".

#### **9.5 Il Difensore Civico della Regione nel contrasto alla discriminazione.**

##### **9.5.1 L'estensione delle competenze del Difensore Civico.**

Secondo l'art. 14 della l. r. 5/2016 ("Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico della Regione") il Difensore civico della Regione, in qualità di Autorità di garanzia della legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, interviene a tutela dei diritti dei cittadini accogliendo e valutando segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Nello svolgimento di tali funzioni, regolate dalla legge regionale 50/1981, il Difensore civico esercita altresì la competenza di rilevare, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge, nonché comportamenti o prassi discriminatorie.

L'esercizio di tali competenze deve poi essere oggetto di segnalazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni.

Inoltre, il Difensore civico agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Infine, la relazione annuale di cui all' articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.

### **9.5.2 Il raccordo dell'Ufficio del Difensore Civico con il Centro regionale e con analoghe istituzioni di garanzia.**

Il Difensore civico, secondo il quarto comma dell'articolo 14, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della l. r. 5/2016.

Il termine "raccordo", utilizzato dal legislatore regionale, non è intercambiabile con quello di "collaborazione" recato per definire altri tipi di rapporti del Centro regionale antidiscriminazioni con organismi di parità e antidiscriminatori.

Infatti con il raccordo, che lessicalmente indica il collegamento tra due entità distinte, il legislatore regionale ha voluto salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza del Difensore civico come definita dall'art. 90 dello Statuto regionale per cui *"l'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione, preposta alla tutela amministrativa dei cittadini in funzione di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa"*, nonché il principio sancito dall'art. 1 comma 2 della l.r. 9.12.1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico) secondo il quale *"il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza"*.

D'altro canto, il legislatore regionale ha voluto mantenere distante l'attività dell'Ufficio del Difensore civico da compiti di amministrazione attiva propri degli uffici regionali e in particolare del centro Antidiscriminazione, in quanto, come ribadito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 313/2003, il Difensore civico regionale non è organo di governo ed è titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa.

### **9.5.3 La partecipazione del Difensore Civico al gruppo interdirezionale.**

L'articolo 13, secondo comma, ha inserito il Difensore civico nel gruppo di lavoro interdirezionale, che, coordinato dal Centro antidiscriminazione, svolge attività di promozione dell'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali, di monitoraggio e di valutazione di provvedimenti normativi.

Anche in questa situazione la partecipazione del Difensore civico al gruppo di lavoro deve essere intesa secondo i principi di indipendenza e autonomia innanzi descritti.

### **9.6 Il regolamento di attuazione: le osservazioni del Difensore Civico.**

La Giunta regionale adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- 1) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;
- 2) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 12, comma 3;
- 3) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché **le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;**
- 4) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni
- 5) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

Il Difensore civico ha formulato alcune osservazioni sulla bozza di regolamento trasmessa dall'Assessora regionale alle pari opportunità evidenziando che l'impianto della legge 5/16 suddivide tra diversi soggetti, sia pubblici che privati, una molteplicità di competenze e facoltà di intervento, tutte volte a concorrere all'attuazione concreta del divieto di antidiscriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale.

Tra di esse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vanno rammentate quelle relative ad interventi di assistenza nei confronti di persone che siano state discriminate o siano a rischio di esserlo, alla prevenzione delle discriminazioni ed al contrasto ai fattori che possono generarle, alla formazione ed all'aggiornamento su questi temi (destinati sia al

personale regionale che ad ambiti di maggiore ampiezza), alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza tutta, alla disamina delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nella nostra Regione al fine di disporre eventualmente la revisione nelle ipotesi in cui esse contrastino con i principi del diritto antidiscriminatorio che si sono intesi valorizzare nella nuova disciplina normativa regionale.

In tale contesto, il legislatore regionale ha riconosciuto la funzione svolta dal Difensore civico e dagli altri Istituti di garanzia nell'accogliere e valutare le segnalazioni delle persone fisiche o giuridiche, del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Naturalmente, è necessario che gli interventi dei vari soggetti chiamati ad intervenire siano sviluppati in maniera sinergica e, anche a questo scopo, il comma 3 dell'articolo 13 della Legge ha previsto la predisposizione di un regolamento attuativo, cui è demandata l'elaborazione della disciplina delle modalità di raccordo tra il Centro Regionale contro le discriminazioni, la Consigliera di parità, il Difensore civico ed il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive ed anche l'individuazione dei criteri per l'istituzione della "Rete regionale" e per il funzionamento del "gruppo di lavoro interdirezionale",

Pareva dunque opportuno (ed in sintonia con le ragioni che ne hanno determinato la previsione) che il regolamento attuativo fosse destinato a disciplinare la collaborazione ed interazione tra tutti i soggetti chiamati ad intervenire, sia in forza di previsione di legge sia di previsione successivamente introdotta dal regolamento.

Pertanto, nell'ottica della più efficace ed auspicata sinergia è stato proposto, di aggiungere al testo contenuto nella bozza pervenuta il seguente articolo:

**“Raccordo con Ufficio Difensore civico, Centro regionale contro e discriminazioni, Nodi territoriali e Sportelli Informativi”**

1. I nodi territoriali e gli sportelli informativi danno immediatamente notizia al Difensore civico delle segnalazioni ricevute in ordine a casi specifici di discriminazione rilevanti ai sensi della legge 23.03.2016, n. 5;
2. L'Ufficio del Difensore civico segnala al Centro regionale antidiscriminazione i casi di cui venga a conoscenza, connessa a ipotesi di discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di genere, razza o origine etnica, orientamento sessuale o identità di genere, disabilità, età, religione o convinzioni personali;

3. La valutazione e l'esame dei singoli casi e degli interventi attivabili viene effettuata congiuntamente, senza particolari formalità, dall'Ufficio del Difensore, dai Nodi e dagli Sportelli ai fini dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
4. Il Difensore civico e il Centro regionale promuovono iniziative per la formazione del personale dei nodi territoriali e degli Sportelli informativi, la sensibilizzazione della cittadinanza e delle Amministrazioni in ordine a problematiche di discriminazione.

### **9.7 Gli interventi attivati dall'Ufficio del Difensore civico nel corso del 2016.**

#### **9.7.1 Mancato rimborso di credito IRPEF a causa della condizione di "senza fissa dimora" della persona beneficiaria.**

Si è rivolta a questo Ufficio una persona con disabilità al 100% e in gravi condizioni economiche esponendo una questione concernente il rimborso IRPEF relativo all'anno 1995, evidenziando di avere presentato istanza di rimborso da cui risulta il diniego espresso da ufficio dell'Agenzia delle Entrate

Questo Ufficio ha provveduto a contattare l'Ufficio in questione richiedendo informazioni in merito allo sviluppo del procedimento, ricevendo risposta con cui è stato evidenziato che:

- 1) il rimborso non è andato a buon fine in quanto non riscosso entro la data di scadenza prevista per il 15.10.2001;
- 2) lo stesso rimborso è stato acquisito a sistema in data 18.12.2002 come rimissione ma in data 19.11.2004 l'Ufficio di Moncalieri *"non avendo ulteriori elementi che facessero presumere il venir meno dell'ostacolo al pagamento del rimborso, quali un nuovo indirizzo della contribuente per il recapito del vaglia o la comunicazione di nuove coordinate bancarie, ha bloccato la seconda emissione del rimborso"*;
- 3) ad oggi essendo decorsi dieci anni senza che vi siano stati atti interruttivi il rimborso si è prescritto (art. 2946 c.c.) pertanto l'ufficio non può dare seguito al rimborso stesso.

Inoltre, da sommarie informazioni raccolte presso Comune risulta che il ricorrente aveva fissato presso la Casa comunale residenza dal giugno 2013 all'agosto 2016, in quanto senza fissa dimora.

Al riguardo il Difensore civico, esaminate la problematica e la normativa inerente, ha osservato che con la Finanziaria del 2004 (art. 2, comma 58, della Legge 350/2003), il legislatore è intervenuto sulla questione dei rimborsi Irpef/Irpeg prevedendo: *“Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”*.

Successivamente, la risoluzione n. 54 del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per i rimborsi IRPEF ed IRPEG dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 non scatta la prescrizione, neppure se già eccepita.

In base all’interpretazione dell’art. 2, comma 58, della legge 350/2003 data dall’Agenzia, sembrerebbe dunque che il rimborso é dovuto anche nei casi in cui la prescrizione sia già stata eccepita dall’Ufficio ovvero sia pendente il giudizio: l’applicabilità di detta disposizione restando esclusa solo in caso di sentenza passata in giudicato

D’altro canto la vicenda é stata analizzata anche sotto un profilo più generale, inerente all’esigibilità dei diritti da parte dei cittadini e, in special modo delle persone “deboli” che si trovino in una condizione di svantaggio derivante come nel caso di specie da disabilità e condizioni personali e sociali difficili.

In tale ambito, infatti, il bisogno di conoscere le ragioni sostanziali di dinieghi di prestazioni afferisce anche al dovere per le Amministrazioni di rimuovere ostacoli all’uguaglianza e alle parità di trattamento delle persone a cui, peraltro, la normativa, di fonte comunitaria, statale e in ultimo regionale con la legge 5/2016, intende dare attuazione.

Pertanto, il Difensore civico ha sottoposto il caso alla codesta Direzione regionale affinché, verificata previamente incidenza e rilevanza della normativa specifica introdotta per i rimborsi IRPEF dalla L. 350/2003, chiarisse e le modalità attraverso le quali si é provveduto a comunicare l’avvenuto rimborso al ricorrente e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto a riscuoterlo che costituiscono aspetti imprescindibili per individuare il momento da cui decorre la prescrizione ai sensi dell’art. 2934 Codice civile e affermare l’estinzione del diritto, contribuendo in tal modo ad assicurare pari opportunità nell’accesso alle informazioni relative all’attività delle Amministrazioni.

La Direzione regionale delle Entrate ha positivamente raccolto la segnalazione del Difensore civico e avviato le procedure per dare seguito al rimborso IRPEF in questione.

#### **9.7.2 Dichiarazioni di responsabilità richieste agli invalidi civili - Diritto all'autocertificazione.**

Un'associazione si é rivolta a questo Ufficio esponendo una questione inerente all'ambito della dichiarazione di responsabilità cui sono tenuti i titolari di indennità di accompagnamento o di assegno mensile, da rendere annualmente ai sensi dell'art. 1 commi 248 e ss. della Legge 23.12.1996, n. 662.

La suddetta Associazione ha evidenziato che alle persone con disabilità psichica o intellettiva, in luogo della dichiarazione di responsabilità, viene richiesto un certificato medico valido per tutta la durata della vita degli interessati.

Al riguardo, i commi 254 e 256 dell'art. 1 della Legge 662/1996 dispongono rispettivamente:

- *“ I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.”*
- *“Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.”*

D'altro canto, l'interpretazione della normativa resa dal Dirigente dell'Area Pensioni di INPS nelle date del 11.02.2011 e 27.06.2011, ha evidenziato quanto segue:

1. *“dal raccordo dei citati commi 254 e 256, si evince che:*

- *il certificato medico deve necessariamente sostituire la dichiarazione di responsabilità del minorato psichico o intellettivo che non sia interdetto, inabilitato o minore, in quanto egli é portatore di un handicap che non gli consente di certificare responsabilmente;*
- *il tutore o curatore o rappresentante legale del minorato psichico interdetto o inabilitato o minorenne può sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità in parola per il disabile; in alternativa può essere prodotto il certificato medico”;*

2. *“Purtroppo solo con l'intervento di una modifica normativa che espliciti quali soggetti non possono responsabilmente autocertificare, escludendo da tale categoria i disabili pschici, si possa trovare soluzione al problema sollevato”.*

In merito a tale situazione l'Associazione ricorrente ha formulato numerose osservazioni, evidenziando che:

- 1) la validità del certificato per tutta la durata della vita degli interessati presuppone un giudizio di inguaribilità mentre la patologia psichiatrica é, in linea di principio, mutevole nell'ambito di percorsi di recupero della persona con disabilità psichica;
- 2) un certificato contenente l'indicazione della patologia é già stato consegnato al momento della richiesta e del riconoscimento dell'invalidità civile e non dovrebbe essere necessario chiederne un altro;
- 3) la necessità di definire ed esplicitare i soggetti “invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente”.

Al riguardo il Difensore civico, esaminata la problematica proposta dall'Associazione ricorrente e la normativa inerente, ha osservato innanzitutto che la ragione per cui veniva richiesto il suddetto certificato medico doveva essere rintracciata nella necessità di verificare la permanenza o meno, in capo al soggetto beneficiario di un'indennità di accompagnamento o di un assegno mensile, dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento di quel beneficio: stato di ricovero oppure iscrizione nelle liste speciali di accompagnamento (commi 248 e 249 dell'art 1 Legge 662/1996).

Si è previsto, in linea generale (evidentemente per sopperire alle comprensibili difficoltà dell'Inps nell'operare accertamenti a tappeto), che la prova della permanenza dei requisiti debba incombere sul percettore, tenuto a presentare una autocertificazione (definita dichiarazione di responsabilità): tale regola trova però un'eccezione nelle previsioni degli articoli 254 e 256 che, pur se assai farraginose e non agevolmente comprensibili, parrebbero dover essere letti nel senso che disabili intellettivi e minorati psichici (genericamente considerati) siano per ciò solo da assimilare ai soggetti la cui incapacità di intendere e volere sia stata giudizialmente riconosciuta.


Se così è, davvero **non può farsi a meno di sottolineare la incongruenza di una previsione normativa che, implicitamente (ed in contrasto con considerazioni di carattere scientifico prima ancora che giuridico), parifica la situazione del malato psichico a quella dell'incapace, pur se solo ai fini dell'obbligo di sottoscrizione di una “dichiarazione di responsabilità”.**

A questa prima incongruenza se ne accompagna una seconda, anch'essa denunciata dall'associazione : il richiedere alle persone affette da disabilità psichica (art. 1 comma 254) di produrre un certificato medico valido per la durata di tutta la vita, presuppone logicamente di escludere (sia pur se solo in astratto ed ai limitati fini della esclusione dall'obbligo di sottoscrizione di un'autocertificazione) la "guaribilità" ed il recupero delle persone afflitte da patologia psichiatrica.

Tutto ciò esposto é stato chiesto alla Direzione generale INPS di valutare l'opportunità di suggerire una modifica legislativa che tenga conto delle osservazioni fin qui formulate.

La Direzione regionale INPS ha comunicato di avere inviato specifico quesito alla Direzione generale di cui si attende ad oggi risposta.

PAGINA BIANCA



**SEZIONE QUINTA**

**RIMEDI ORGANIZZATIVI E NORMATIVI**

PAGINA BIANCA